

# COMUNE DI CASTIADAS

Provincia del Sud Sardegna

## Decreto del Sindaco

Ufficio AA.GG E PERSONALE

**Registro del Servizio**

**N. 7 del 12-06-2020**

OGGETTO: **RIDETERMINAZIONE SERVIZI INDIFFERIBILI E RIAPERTURA UFFICI COMUNALI AL PUBBLICO.**

### IL SINDACO

**Premesso che:**

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con delibera della Giunta Regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020, è stato dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 9/2020;

**Visto** l'art. 87 del d.l. del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, che dispone quanto segue:

*“1. ... Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

*a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

*b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

*2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*

*3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio*

*costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;*

**Visto** il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

**Visto** il D.P.C.M. 17 maggio 2020 (le cui disposizioni sostituiscono quelle del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno p.v.), rettificato con D.P.C.M. 18 maggio 2020 ed, in particolare, l'allegato 17 “*Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020*”;

**Visto** il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

**Evidenziato che** l'art. 263, del decreto Rilancio, rubricato “*Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile*”, ha previsto quanto segue:

“1. *Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.*

2. *Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.*

3. *Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.*

4. *...”;*

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 27 del 2 giugno 2020 avente per oggetto :“*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.*”;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza RAS, sono consentite, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020, così come aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020 ed allegate alla presente ordinanza sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale, a decorrere dal 3 giugno 2020, una serie di attività tra cui: g) uffici aperti al pubblico, pubblici e privati...;

**Rilevato** che ai sensi del successivo art. 9 dell'ordinanza RAS “*Nelle more della definizione di specifici Protocolli con gli enti locali e/o le organizzazioni di categoria e/o sindacali a livello regionale, validati dal Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell'08/05/2020, l'esercizio delle attività di cui ai precedenti artt 7 e 8 è comunque*

*subordinata all'osservanza delle "linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020, così come aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali."*;

**Visto che** nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle p.a. continua a rimanere quella contenuta nell'art. 87 del d.l. del 17 marzo 2020 n. 18 che, tuttavia, deve essere letta ed applicata alla luce delle misure di ripresa della c.d. fase due introdotte dal citato D.P.C.M. 26 aprile 2020 (che ha ampliato il novero delle attività economiche non più soggette a sospensione) e completate dal D.P.C.M. 17 maggio 2020, nonché delle disposizioni del d.l. n. 34/2020;

**Evidenziato** inoltre che:

- in quest'ottica, le pubbliche amministrazioni devono continuare a garantire l'attività amministrativa e, a tal fine, possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza, anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dai citati D.P.C.M. e dalle future misure normative di prossima emanazione;

- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Funzione pubblica del 4 maggio 2020, n. 3 afferma che: *"... ove le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche - anche nei termini che saranno definiti con le prossime misure - renderanno necessario un ripensamento delle modalità organizzative e gestionali al fine di potenziare il ruolo propulsivo delle amministrazioni, sarà cura delle stesse assicurarne la compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. ... Le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante tale da assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti"*;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 6 del 17.03.2020 recante per oggetto *"DPCM 11.03.2020 Predisposizione misure organizzative negli uffici comunale ed individuazione dei servizi indifferibili da rendere in presenza."*, con il quale, in applicazione delle disposizioni emergenziali nel tempo vigenti, venivano individuati i servizi indifferibili da rendere in presenza e adottate ulteriori disposizioni organizzative per garantire la funzionalità degli uffici comunali;

**Evidenziata** pertanto la necessità di rimodulare quanto disposto col predetto decreto sindacale n. 6/2020, adeguando le misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali disposte con gli ultimi provvedimenti nazionali e regionali;

**Ritenuto** pertanto di dover organizzare l'erogazione dei servizi comunali, nel rispetto delle citate previsioni di legge, consentendo ai cittadini ed alle imprese di poter continuare a fruire dei servizi in forme diverse, compatibili con le attuali disposizioni di contrasto e di contenimento della diffusione del Covid-19;

**Considerato** che l'art. 50, settimo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

**Ritenuto** di ridefinire, in esecuzione dei provvedimenti sopra richiamati, la presenza in servizio dei dipendenti e l'orario di ricevimento al pubblico degli uffici comunali;

**Ritenuto** altresì che, ferma restando la possibilità di ricorrere alla modalità di lavoro agile, sia necessario ampliare le attività degli uffici comunali da rendere in presenza, anche per assicurare il necessario supporto, richiesto dai provvedimenti normativi sopra richiamati, all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali;

**Dato atto che** in allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed all'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 27 del 2 giugno 2020 son previste apposite linee guida contenenti le prescrizioni igieniche da applicare al settore degli uffici pubblici;

**Viste** in particolare le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020, così come aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020 ed allegate all'ordinanza RAS n. 27 del 02.06.2020 sotto la lettera "B";

**Richiamati** gli accordi di lavoro agile in emergenza che il Comune di Castiadas ha approvato con deliberazione della G.C. 04 marzo 2020, n. 24, recante l'avvio d'urgenza delle *Disposizioni urgenti per il contrasto dell'Emergenza COVID-2019. Approvazione misure organizzative per l'avvio di nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (Lavoro Agile o Smart Working)*;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, con particolare riguardo all'art. 50;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;
- il C.C.N.L. del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**DISPONE**

1) Le attività indifferibili e da rendere in presenza, al fine di rispondere alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, sono individuate nelle seguenti:

- Attività della Protezione Civile;
- Attività della Polizia Locale;
- Attività dei Servizi Sociali;
- Attività dello Stato Civile e dell'Anagrafe;
- Attività del Protocollo Comunale;
- Attività dei servizi Economico-Finanziari;

- Attività Economiche e relative all'ufficio tributi;
  - Attività inerenti i servizi del personale, supporto agli organi istituzionali e segreteria;
  - Attività inerenti l'ufficio Attività produttive e Cultura;
  - Attività inerenti il servizio tecnico: ufficio Lavori pubblici, ufficio Tecnico-manutentivo e ufficio Urbanistica ed edilizia privata;
- 2) I Responsabili di servizio, ciascuno per quanto di competenza, assicurano la presenza del personale in servizio nel rispetto delle condizioni di sicurezza indicati dai provvedimenti nazionali e regionali in materia;
  - 3) La riapertura al pubblico degli uffici comunali nel rispetto delle prescrizioni sanitarie contenute nella schede tecniche "Uffici aperti al pubblico" e "Biblioteche" inserite nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020, così come aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020 ed allegate all'ordinanza RAS n. 27 del 02.06.2020 sotto la lettera "B";
  - 4) Di demandare agli uffici, in conformità a tali linee guida, il rispetto delle seguenti disposizioni:
    - Promuovere il contatto con gli utenti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
    - Favorire l'accesso degli utenti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di utenti in base alla capienza del locale;
    - Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra gli utenti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree;
    - Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani degli utenti;
    - Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
    - Procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo utente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
    - Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
  - 5) Di demandare al Responsabile del servizio Tecnico l'approvvigionamento dei DPI, pannelli di protezione e prodotti igienizzanti mani e superfici da lavoro per tutto il personale dipendente;

- 6) Di definire, ai sensi dell'art. 50, 7° comma, del D.lgs. 267/2000 il seguente orario di ricevimento al

pubblico degli uffici comunali dalla data odierna:

**Sede Comunale e uffici Polizia Municipale**

Lunedì - Mercoledì – Giovedì - Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

**Biblioteca**

Lunedì – Martedì – Mercoledì - – Giovedì – Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.00

Martedì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Giovedì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00

- 7) Per qualsiasi evenienza si invitano gli utenti a comunicare con gli uffici attraverso i recapiti presenti sul sito istituzionale (email, PEC e numero di telefono). Nel caso in cui vi sia la stretta necessità di recarsi presso gli uffici, gli utenti dovranno rispettare le seguenti disposizioni per l'accesso al palazzo comunale:
- È vietato recarsi negli Uffici a coloro che abbiano una temperatura pari o maggiore ai 37,5° C;
  - L'accesso sarà consentito negli orari di apertura sopra indicati;
  - Prima di accedere è obbligatorio indossare una mascherina e provvedere all'igienizzazione delle mani con la soluzione idroalcolica presente all'accesso;
  - Deve essere sempre rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  - L'accesso all'interno degli uffici sarà permesso ad una persona alla volta, con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  - L'accesso sarà contingentato e, pertanto, si dovrà attendere il proprio turno fuori dal Comune rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro;
  - Al fine di non creare eventuali disagi e di tutelare la salute personale e pubblica è fortemente consigliata la prenotazione per concordare un appuntamento.
- 8) Che il Segretario comunale ed i Responsabili di Servizio assicurino il servizio in presenza per far fronte alle necessità del periodo e provvedano ad adeguare le misure di cui all'art. 87 comma 1 lettera a) del D.L. 18/2020, alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese, limitando l'autorizzazione al ricorso al lavoro agile per i servizi non essenziali e subordinandolo al rigoroso rispetto del disciplinare approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 24/2020 e ad una puntuale rendicontazione dell'attività svolta;
- 9) Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale nonché di assicurarne la massima diffusione con ogni mezzo di comunicazione.

Copia del medesimo decreto è inviato, per via telematica, al Segretario Comunale, ai Responsabili di servizio, per il seguito di rispettiva competenza, ivi compresa la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267, e s.m.i..

**Sindaco**  
F.to Geom. Eugenio Murgioni

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 12-06-2020.

Li, 12-06-2020

F.to IL MESSO